COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 936 / 2018

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO E DEGLI ATTI DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.04.2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, nonché per il triennio 2018-2020 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
Visto:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- Il Decreto Sindacale n. 23 del 28/06/2018 con il quale sono state attribuite al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio

copia informatica per consultazione

di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 – 2020;

Premesso che:

- che giusta determinazione n. 759 del 10/10/2018 si è provveduto all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi al supporto agli Uffici Comunali nonché all'approvazione dei relativi atti di gara;
- che, nel decorso del tempo per la presentazione delle offerte, sono pervenute richieste di chiarimento presentate da ditte potenziali partecipanti alla gara;
- che, data la complessità dei chiarimenti richiesti e, specie, per adempiere compiutamente ai diversi riscontri, si è provveduto a prolungare i termini per la presentazione delle offerte;
- che, attualmente, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del giorno 27/12/2018;

Rilevato che:

- che il disciplinare di gara, per mero errore, ha previsto un aggio da corrispondere in favore della ditta futura aggiudicataria e, quindi, involontariamente si è prospettata una gara per la fornitura di lavoro interinale;
- che tale previsione non corrisponde alle scelte di questa stazione appaltante che, invece, intende affidare i servizi di supporto agli Uffici Comunali mediante la gestione in outsourcing dei Servizi di Front Office e di Back office;

Considerato che:

fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (C. di S. – sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418); in tali circostanze il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma, legge 241/1990 (C. di S., Sezione 3, Sent. 1.8.2011, n.4554);

- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Consiglio di Stato Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

- il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 ha ribadito che : "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo… È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso..";

copia informatica per consultazione

- il potere di revoca in autotutela della procedura de qua rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti gli interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

- l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

- la procedura di gara è stata solo avviata, che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle offerte e che ad oggi non risulta pervenuta alcuna offerta, per cui nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

Ritenuto di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando di gara/disciplinare allegato alla determinazione n. 759 del 10/10/2018 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

VISTI:

il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- di annullare, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la determinazione n. 759/2018 e tutti gli atti alla stessa allegati, relativi alla gara europea a procedura aperta in oggetto specificata, tutti pubblicati come per legge nonché sul profilo del committente;

- di disporre la pubblicazione, come per legge, di un avviso dell'annullamento in autotutela;
- di provvedere con separato atto all'impegno di spesa necessario per la pubblicazione dell'avviso di annullamento della gara sulla relativa Gazzetta europea.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 17/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ASTE ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione